

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**IL TRIBUNALE DI AVELLINO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Designato, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi,

letti i ricorsi separatamente proposti dalla SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE e dalla BANCA, nei giudizi riuniti recanti nn. Omissis e omissis / 2015, aventi ad oggetto opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del giudice; verificato che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 01.09.2011 n. 151, in vigore dal 06.10.2011 (decreto sulla semplificazione dei riti) le controversie di cui all'art. 170 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), seguono il rito dettato per il procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e ss c.p.c.);

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.06.2016;

**OSSERVA**

1. Va premesso, in linea del tutto generale, che, "In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede" (Cass. 2011, n. 3024).

Sono, dunque inammissibili tutti i motivi di opposizione che attengono alla qualità della prestazione resa dal consulente, potendo solo verificare la correttezza del metodo di liquidazione utilizzato.

2. La SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE contestano il provvedimento di liquidazione per assenza di motivazione in ordine ai criteri utilizzati dal giudice per pervenire alla liquidazione, in favore del c.t.u. dott. (omissis), del compenso finale di € 13.000,00, oltre iva e cpa, per la consulenza tecnico-contabile svolta nel giudizio n. (omissis)/2013 (consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.)

Effettivamente il decreto di liquidazione in atti non contiene i criteri di liquidazione adottati. Tanto premesso non vi è dubbio che nella specie si applichi l'art. 2 del d.m. 31.5.2002 (onorario a percentuale calcolato per scaglioni in materia di perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale

Inoltre, occorre considerare il valore della controversia che è pari ad € 213.109,00 e che peraltro non si discosta molto da una delle n. 4 ipotesi di calcolo effettuate dal c.t.u. nella relazione in atti e, dunque, dal valore c.d stimato.

Considerato, dunque, un compenso medio per scaglioni ed una difficoltà dell'incarico che consente un aumento del 50% del compenso ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02, in ragione delle n. 4 ipotesi di calcolo prospettate (**aumento** dell'onorario fino al doppio), il compenso è così calcolato:

**ONORARI TABELLARI - Art.2 - DM 182/2002**

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

**Valore stimato: € 213.109,38**

**SCAGLIONI****Fino a****ONORARIO***Medio*

	Base calcolo	<i>Minimo</i>		<i>Massimo</i>
€ 5.164,57	€ 5.164,57	C 242,20	€ 363,71	€ 485,22
€ 10.329,14	C 5.164,57	C 194,08	C 291,13	C 388,17
€ 25.822,84	€ 15.493,70	C 435,47	€ 654,43	C 873,38
C 51.645,69	€ 25.822,85	€ 607,53	C 909,26	C 1.210,99
€ 103.291,38	C 51.645,69	€ 970,42	€1.455,64	€ 1.940,85
€ 258.228,45	C 109.818,00	C 1.023,06	€1.543,27	C 2.063,48
<b>Totali:</b>	C 213.109,38	€ 3.472,76	€ 5.217,44	€ 6.962,09

Tariffa selezionata: **Media** Totale onorari: € 5.217,44

**RIEPILOGO degli ONORARI - DPR 115/2002**

Onorari tabellari	€ 5.217,44
Aumento incarico complesso +50% (Art. 52)	2.608,72
<b>TOTALE</b>	<b>C 7.826,16</b>

Il compenso in favore del c.t.u. va, dunque, rideterminato in € 7.826,16, oltre iva e cpa.

3.La Banca contesta anche la individuazione della parte tenuta a pagamento (posto dal giudice della liquidazione a carico solidale delle parti), laddove tenuta al pagamento era la sola parte richiedente la consulenza tecnica preventiva.

Il motivo è fondato.

Il procedimento ex art. 696 *bis*, finalizzato alla conciliazione della lite, si conclude o con il deposito della relazione o con il verbale della conciliazione raggiunta. Il giudice deve, dunque, liquidare il compenso al consulente d'ufficio sia in caso di conciliazione sia in caso di deposito della relazione secondo le tariffe di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

Va a questo punto chiarito che in materia di consulenza tecnica preventiva, come in genere di accertamento tecnico preventivo, vige il principio per cui le spese del consulente d'ufficio e delle operazioni peritali in genere vanno poste a carico della parte richiedente, non essendovi possibilità di applicare le regole della soccombenza.

Soltanto nel successivo giudizio di merito, in cui la consulenza preventiva venga acquisita, le spese del consulente d'ufficio, come quelle per gli eventuali consulenti di parte e per spese di difesa del procedimento preventivo, dovranno essere prese in considerazione come spese giudiziali da porre a carico del soccombente, salva l'ipotesi di compensazione totale o parziale secondo le regole dettate dal codice di rito (art. 91 ss. c.p.c.).

Le spese sopra riliquidate vanno, dunque, poste a carico della SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE.

La particolarità della questione giustifica la intera compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. revoca il decreto di liquidazione reso in data 15.07.2015 nel giudizio n. (omissis)/2013;
2. liquida in favore del dott. (omissis) il compenso di 7.826,16, oltre iva e cpa;
3. pone il compenso che precede a carico della SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE;
3. compensa le spese.

Così deciso in Avellino il 26.7.2016.

**Il Giudice**  
**Dott.ssa Maria Cristina Rizzi**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*